

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I primo grado iscritta al n. r.g. .../2021, promossa da:

X (c.f. ***), rappresentato e difeso dall'avv. ...ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa, sito in ...

- *attore in opposizione* -

contro

Y (c.f.: ***), rappresentata e difesa dagli avv.ti ...e ...ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio, sito in Imola, viale ...

- *convenuta opposta* -

In punto a: opposizione *ex art.* 615, comma I, c.p.c.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: come da foglio d'udienza depositato in data 28/10/2021.

Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta del 22/03/2021.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. X proponeva opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 16/12/2020, da parte della sig.ra Y, unitamente al titolo esecutivo rappresentato dal decreto n. 4522/2020 emesso dal Tribunale di Modena in data 17/07/2020 e munito di formula esecutiva in data 10/08/2020, mediante il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 5.000,00, dovuta a titolo di mantenimento non corrisposto alle figlie minori per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, oltre alle spese di redazione dell'atto di precetto e, così, per complessivi €. 5.224,14 e successive spese occorrente.

A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva, da un lato, l'intervenuta sospensione, con decreto della Corte di Appello di Bologna del 10/12/2020, del titolo esecutivo azionato relativamente al contributo di mantenimento dovuto per il periodo 17 luglio-15 ottobre 2020, per un importo complessivo pari a €. 3.000,00 (ossia €. 1.000,00 mensili) e, dall'altro lato, la compensazione del residuo credito con le spese straordinarie di mantenimento, mai corrisposte dalla convenuta e da quest'ultima espressamente riconosciute, come da verbale di udienza del 2/10/2020, celebratasi dinanzi ai giudici di appello (cfr. doc. 4).

Sulla base di tali premesse, parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale impugnato e, in via principale, nel merito, la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, previo accertamento negativo del credito rivendicato e, conseguente, sua compensazione con gli ulteriori crediti maturati nei confronti dell'odierna convenuta, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.* e alle spese del presente giudizio.

Si costituiva, nell'intestato procedimento, anche ai fini cautelari, la sig.ra Y al fine di contestare le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

In particolare, la difesa di parte convenuta, oltre a rinunciare a quella parte del credito precettato interessata dal provvedimento sospensivo dei giudici d'appello, escludeva l'operatività, nel caso di specie, dell'istituto della compensazione per le residue somme dovute in ragione della loro natura alimentare, come tali ricadenti nella previsione di cui all'art. 447 c.c.. Inoltre, a parere dell'opposta, l'opposizione promossa non farebbe altro che riproporre le contestazioni sollevate dall'opponente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, relativamente alle quali sarebbe, dunque, preclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione nel merito.

In definitiva, dunque, parte convenuta chiedeva, previa rinuncia della sig.ra Y a parte del credito precettato, dichiararsi la piena legittimità del residuo credito vantato e precettato nella ridotta misura di € 2.224,14= ovvero in quella diversa che dovesse risultare di legge e, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi l'opposizione e qualsivoglia richiesta avversaria di compensazione tra i rispettivi crediti delle parti, ivi compresa la richiesta di condanna *ex art. 96 c.p.c.*; il tutto, con vittoria di spese e compensi di causa.

Con ordinanza del 22/02/2021, in recepimento del provvedimento adottato dalla Corte di Appello di Bologna e, in parziale riforma del decreto di sospensione *inaudita altera parte* pronunciato in data 19/01/2021, si accoglieva la domanda di sospensione formulata dall'opponente nei limiti dell'importo di € 3.000,00.

In seguito, la causa, istruita documentalmente, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.

L'espressa rinuncia di parte creditrice opposta a quella quota del credito interessata dall'inibitoria parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciata in sede di appello, impone a questo Giudice di limitare la presente analisi alla sola domanda di compensazione formulata da parte attrice con riguardo alle ulteriori somme dovute.

Su punto, preme, sin d'ora, evidenziare come, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, la compensazione sia fatto estintivo della cui cognizione possa essere investito il giudice dell'opposizione a precetto. Invero, come affermato, oramai da tempo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, *Cass. civ. Sez. III, Ord. 21-11-2019, n. 30323*), è consentito al debitore esecutato opporre in compensazione al creditore esecutante un controcredito che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente. In tali casi, infatti, l'illiquidità del controcredito opposto in compensazione non impedisce al giudice dell'opposizione

di accertarne la sussistenza e l'entità, ma ha il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima.

Ciò posto, la domanda di compensazione avanzata dall'opponente con riguardo ai crediti dal medesimo maturati nei confronti dell'opposta a titolo di spese straordinarie non può, comunque, trovare in questa sede accoglimento.

Invero, come già osservato da questo Giudice nell'ordinanza del 22/02/2021, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli – anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti – ne esclude la compensabilità con altri crediti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 447 c.p.c. e 1246, n. 5), c.c. (cfr. *Cass. civ., sez. III, 26/05/2020, n. 9686; Cass., 14/05/2018, n. 11689; Cass., 24/10/2017, n. 25166; Cass., 18/11/2016, n. 23569; Cass., 04/07/2016, n. 13609*).

In forza del combinato disposto degli artt. 315-bis e 433 c.c., il credito relativo al mantenimento dei figli, in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica, come tali titolari di un diritto di sostentamento, presuppone uno stato di bisogno strutturale ed ha, dunque, natura propriamente alimentare. Tale connotazione conferisce, pertanto, al suddetto credito carattere di indisponibilità ed impignorabilità ed impedisce che lo stesso possa essere oggetto del meccanismo di elisione reciproca dei crediti tipico dell'istituto della compensazione.

La maggiore tutela apprestata dall'ordinamento ai figli è volta ad evitare che questi, già in posizione di debolezza nel nucleo familiare, risultino eccessivamente gravati dalle conseguenze che la dissoluzione del rapporto coniugale può loro comportare.

In questi termini, dunque, la pretesa creditoria, invocata da parte convenuta nell'atto di precetto, qui opposto, non può dirsi compensabile con le ulteriori ragioni creditorie addotte da parte opponente.

3.

La soccombenza reciproca delle parti esclude, alla radice, una possibile responsabilità di parte convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. e giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in conformità a quanto previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da X nei confronti di Y, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina il credito di cui all'atto di precetto opposto nella minor somma di euro 2.224,14, previa detrazione dell'importo di euro 3.000,00, come rinunciato da parte opposta;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Modena, 6 febbraio 2022

Il Giudice

Giulia Lucchi

Pubblicazione il 09/02/2022